



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Liberio Consorzio Comunale di Trapani)

VIII DIREZIONE VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - RANDAGISMO - TOPONOMASTICA

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 108 DEL 23-04-2026

OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLA FRAZIONE DI MARINELLA DI SELINUNTE NEI GIORNI 25 E 26 APRILE E NEI GIORNI 1, 2, 3, 10, 17, 24 E 31 MAGGIO DELL'ANNO 2026

Il Responsabile della VIII Direzione

Premesso:

Che in considerazione delle favorevoli condizioni metereologiche la frazione balneare di Marinella di Selinunte è caratterizzata dall'apertura della stagione turistica e dalla fruizione pomeridiana/serale da parte di famiglie e giovani che sovente sono atte alla frequentazione dei locali della predetta frazione;

Che questa Amministrazione Comunale è già stata sollecitata da parte dei gestori delle attività commerciali e delle strutture ricettive a porre in essere soluzioni per una migliore fruizione della borgata marinara di Marinella di Selinunte da parte degli avventori e turisti;

Che sulla base dei dati riferibili agli anni precedenti, la prevedibile affluenza di un notevole numero di persone affolleranno, nelle ore pomeridiane/serali/notturne, le vie e piazze del centro di Marinella di Selinunte;

Preso Atto che l'art. 3, comma 1, n. 54 del vigente Codice della Strada definisce la Zona a Traffico Limitato come *"L'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli"*;

Preso Atto che l'art. 7, comma 9, del vigente Codice della Strada stabilisce che i Comuni provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute e sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

Rilevata la necessità di provvedere a disciplinare la circolazione stradale nella frazione di Marinella di Selinunte atta a soddisfare le esigenze del territorio *de quo*;

Accertata, pertanto, la necessità di istituire la Zona a Traffico Limitato nella frazione in parola nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali per i mesi di aprile e maggio dell'anno 2026 e specificatamente nei giorni 25 e 26 aprile 2026 e 1, 2, 3, 10, 17, 24 e 31 maggio 2026, in particolare nelle seguenti vie e piazze e nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 17:30 alle ore 20:30 nella via Caboto, piazza Efebo, via Scalo di Bruca, piazza

Empedocle, via Marco Polo e via Pigafetta;

Preso Atto che l'odierno provvedimento può essere suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito di eventuali sopravvenute esigenze di disciplina sulla circolazione stradale;

Preso Atto, altresì, che sarà prevista l'accesso e la circolazione in deroga a particolari tipologie di veicoli;

Preso Atto, infine, che la presente Ordinanza Dirigenziale sarà resa esecutiva a seguito dell'installazione della segnaletica stradale anche mobile;

Visti gli artt. 3 e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il provvedimento sindacale n. 108 del 18 dicembre 2025 di proroga degli incarichi di Responsabili di Direzione Organizzativa dell'Ente;

Riconosciuta la propria competenza;

ORDINA

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto

ISTITUIRE la Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte per tutte le giornate domenicali e festive infrasettimanali, e specificatamente nei giorni 25 e 26 aprile 2026 e 1, 2, 3 10, 17, 24 e 31 maggio 2026, in particolare nelle seguenti vie e piazze e nelle seguenti fasce orarie:

- **dalle ore 17:30 alle ore 20:30 nella via Caboto, piazza Efebo, via Scalo di Bruca, piazza Empedocle, via Marco Polo e via Pigafetta.**

AUTORIZZARE l'accesso e la circolazione in deroga, dei veicoli di seguito specificatamente indicati:

- 1) veicoli al servizio di persone con disabilità purché munite di apposito contrassegno;
- 2) veicoli delle Forze di Polizia Statali e Locali;
- 3) veicoli adibiti al servizio del soccorso pubblico;
- 4) veicoli istituzionali del Comune di Castelvetro e degli Enti Pubblici;
- 5) veicoli utilizzati dai medici e medici veterinari che operano in regime di reperibilità e/o in visita domiciliare che, comunque, dovranno fornire apposito documento giustificativo;
- 6) i marinai/pescatori che dovranno raggiungere le imbarcazioni ormeggiate al porticciolo;
- 7) i veicoli utilizzati dai turisti per raggiungere le strutture alberghiere ubicate all'interno della Z.T.L. solo ed esclusivamente per consentire il carico e scarico dei bagagli;
- 8) ai residenti/dimoranti in possesso del posto auto.

DARE ATTO che l'odierno provvedimento può essere suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito di eventuali sopravvenute esigenze di disciplina sulla circolazione stradale.

DARE ATTO, inoltre, che l'odierna Ordinanza sarà resa esecutiva con l'apposizione della relativa segnaletica stradale anche mobile.

Le precedenti disposizioni in materia di circolazione stradale in contrasto con la presente Ordinanza, devono ritenersi sospese.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

L'odierno provvedimento verrà reso noto alla cittadinanza, a cura dei messi notificatori, mediante

pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, nelle forme, nei modi e nei termini di legge.

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

F.to DOTT. ANTONIO FERRACANE

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.